

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trenta**, del mese di **settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MANZINI MATTEO	Sindaco	X	
MILANESI DAVIDE	Consigliere	X	
TREVISAN FABIANO	Consigliere	X	
BOERI FABRIZIO	Consigliere	X	
LICCARDO DOMENICO	Consigliere	X	
FERRERA ANTONINO	Consigliere	X	
ENFASI DAVIDE	Consigliere	X	
PRESTINARA BARBARA	Consigliere		X
MERLINI MAURO	Consigliere	X	
PONZETTO ROBERTO	Consigliere	X	
CARRERA PIERANGELO	Consigliere		X
	Totale	9	2

Partecipata alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Fabio Maccagnola

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. Gabrio Mambrini**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MANZINI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n.22 del 30/09/2014

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che all'art. 5 del suddetto decreto è disposta "*la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa*";

VERIFICATO che la facoltà di istituire o aumentare l'addizionale di cui trattasi era limitata alla misura massima, nei primi due anni, dello 0,4 %, con una percentuale massima annua dello 0,2%;

OSSERVATO che ad opera dell'art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come modificato con L. 14 settembre 2011, n. 148, è stato abrogato il citato art. 15, eliminandolo i vincoli da esso dettati;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto che le aliquote adottate possono essere differenziate sulla base degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti della legge statale;

PRESO ATTO che la soglia di esenzione prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali;

RILEVATO che il Comune di Garbagna Novarese ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di consiglio comunale n.4 del 28/02/2000, in vigore dal 1° gennaio 2000;

PRESO ATTO che è intendimento di questa amministrazione aumentare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RAVVISATA la necessità di avvalersi della facoltà di adottare un'aliquota determinata in valore unico relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*; la suddetta data è fissata dal Decreto del Ministero dell'Interno 18/07/2014 al 30 settembre p.v.;

CONSIDERATO altresì che è indispensabile procedere all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per dare attuazione a quanto sopra indicato;

VISTI:

- Gli artt.42-49 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.360 del 28/09/1998 e sm.i.;
- l'art.1 comma 11 del D.L. n.138/2011 convertito con modificazioni nella L. n.148/2011;
- la Legge n.296/2006 e s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 28/02/2000 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche;
- la legge n.147 del 27/12/2013 "Legge di stabilità 2014";

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n.267 espressi dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art.239 comma 1, lett. B) del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis del D.L. n.174/2012 verrà acquisito il parere dell'organo di revisione economico finanziaria;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di approvare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche composto da n.9 articoli.
- 3) di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2014.
- 4) Di inviare la presente deliberazione e il Regolamento al Ministero dell'Economica e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 D.Lgs.267/00, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MANZINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **03/10/2014**

Garbagna Novarese, li 03/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gabrio Mambrini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, li 03/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gabrio Mambrini

=====